

NOTIZIARIO DI INFORMAZIONE SINDACALE - ANNO II N. 4 - 26/01/2015



DIRITTO DI SCIOPERO

FONTI NORMATIVE

Art. 40 Costituzione; Legge 146 del 12 giugno 1990 modificata dalla Legge 83 dell'11 aprile 2000; Accordo Nazionale 23 gennaio 2001 per la regolamentazione dell'esercizio del Diritto di sciopero nel Settore del Credito.

La normativa disciplina l'esercizio del Diritto di sciopero nell'ambito dei cosiddetti "servizi pubblici essenziali", tra i quali è ricompreso anche il Settore del Credito.

TENTATIVO DI CONCILIAZIONE

È obbligatorio esperire preventivamente alla proclamazione un tentativo di conciliazione.

L'art. 4 dell'Accordo del 23 gennaio 2001 prevede l'istituzione della Commissione Nazionale per l'esperimento del tentativo preventivo di conciliazione. Gli Organismi Sindacali che intendono proclamare uno sciopero devono preventivamente inoltrare una richiesta di intervento della Commissione.

La richiesta di tentativo di conciliazione va inviata, se si tratta di vertenze collettive aziendali, dagli Organismi Sindacali Aziendali: all'ABI, alle rispettive Segreterie Nazionali e per conoscenza all'Azienda.

Per vertenze collettive nazionali, la richiesta va inoltrata: al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e per conoscenza all'ABI.

SVOLGIMENTO DEL TENTATIVO DI CONCILIAZIONE

Il tentativo deve esaurirsi entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta. Se entro i 5 giorni di cui sopra la Commissione non si dovesse riunire si ritiene espletato il tentativo di conciliazione.

PROCLAMAZIONE E DURATA DELLO SCIOPERO ED OBBLIGO DI PREVENTIVA CORRETTA PUBBLICIZZAZIONE.

Se il tentativo di conciliazione non sortisce effetti, le OO.SS. possono proclamare lo sciopero con un obbligo di preavviso scritto, all'Azienda e all'Autorità competente ad adottare l'Ordinanza di cui all'art. 8 della Legge 146/90 che provvede alla trasmissione alla Commissione di Garanzia, di almeno **10 giorni di calendario**, dando notizia dell'esito negativo del tentativo di conciliazione e precisando la data e la durata, le modalità di attuazione e le motivazioni dello sciopero. In caso di sciopero nazionale di categoria l'obbligo di preavviso è adempiuto mediante comunicazione delle Segreterie Nazionali a Agenzie di Stampa di primaria importanza, Televisione, Radio, almeno 5 quotidiani a diffusione. Tale comunicazione verrà contemporaneamente inviata per conoscenza anche all'ABI.

La durata massima per esperire un'azione di sciopero, relativamente a ciascuna proclamazione, non può essere superiore a 45 giorni comprese le procedure di conciliazione e di preavviso. Oltre tale termine occorrerà riattivare la procedura di conciliazione. **Si può proclamare uno sciopero in qualsiasi giorno eccetto il mercoledì o, se festivo, il giorno lavorativo immediatamente successivo.** Per i turni di lavoro dopo le ore 17,00 dei centri servizi e dei servizi informatici e internet, mai di martedì.



N.B.: se uno sciopero viene proclamato per le giornate di venerdì e lunedì, nel computo della durata e del conseguente addebito, sono da considerarsi anche il sabato e la domenica (quindi 4 giornate). Uno sciopero non può mai superare la durata di 48 ore consecutive.